Fondazione
Patrimonio
Ca' Granda

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 17/04/2025

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del Fondo relativo agli incentivi per le funzioni tecniche, in conformità con quanto prescritto dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito «Codice») e ss.mm.ii.

Art. 2
Costituzione del Fondo

1. È istituito nel bilancio della Fondazione il «Fondo incentivi per le funzioni tecniche» (di seguito il «Fondo»).
2. Il Fondo remunera le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività indicate all'art. 5 (di seguito l'«Incentivo») e l'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
3. Le risorse finanziarie da destinare al Fondo sono calcolate in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
4. Nello specifico, le risorse finanziarie da destinare al Fondo sono calcolate in percentuale al valore dell'affidamento:

Soglie economiche	Percentuale
Fino a 150.000,00 euro	2,00%
Oltre 150.000,00 euro	1,75%

5. Per affidamenti diretti di importo pari o inferiore a 40.000 euro, di norma, in ragione della scarsa complessità della procedura e della elevata standardizzazione dei processi realizzata da Fondazione, non è corrisposto alcun incentivo e le relative somme non sono destinate al Fondo. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, il responsabile, in relazione alla particolare complessità del singolo affidamento, può disporre che siano destinate al Fondo e assegnate al personale somme in misura non superiore alla percentuale dell'1,75%.
6. Tali somme sono previste e accantonate nell''ambito del quadro economico del relativo affidamento.

Art. 3
Ripartizione del Fondo

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il personale interessato, secondo i criteri definiti dal presente Regolamento. Gli importi dell'Incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Fondazione.

2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo viene destinato all'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Una parte delle risorse è comunque utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 4
Nomina alle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche vengono affidate al personale con nomina del Direttore generale, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Nell'atto di nomina devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Art. 5
Ripartizione dell'Incentivo

1. L'Incentivo è suddiviso esclusivamente tra le unità di personale che svolgono le seguenti attività e nella misura sotto indicata:

Attività (art. 45, co. 3 del Codice)	**Quota Fondo da destinare**
Responsabile unico del progetto	50%
Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione	40%
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità	10%

2. Nell'ambito della quota prevista per ciascuna attività, l'Incentivo è ripartito tra il dipendente e i suoi eventuali collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
   a) al dipendente spetta il 75% dell'Incentivo, qualora disponga di un solo collaboratore, al quale viene riconosciuto il restante 25%;
   b) al dipendente spetta il 60% dell'Incentivo, qualora disponga di più collaboratori, ai quali viene riconosciuta quota parte del restante 40%;
   c) la quota parte riservata ai collaboratori può essere aumentata fino a un massimo del 60%, quando nell'atto di nomina di cui all'art. 3 sia prevista l'attribuzione ai collaboratori delle funzioni di Assistente al Responsabile del Progetto o Direttore operativo. In tal caso, nell'atto di nomina, si specificano le percentuali di ripartizione dell'incentivo tra le figure considerate.
3. Se nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività, gli incentivi sono tra loro cumulati.

4. L'Incentivo sarà ridotto nella misura del 50% qualora, durante l'esecuzione del singolo contratto, dovessero verificarsi incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi del quadro economico non conformi alle norme del Codice. Nel caso di ritardi superiori a un quarto del tempo originariamente previsto per lo svolgimento delle funzioni e, in ogni caso, di ritardi superiori a sette giorni, l'Incentivo non verrà corrisposto. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni o dell'azzeramento dell'incentivo non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice. La relativa quota dell'Incentivo non ripartita tra i dipendenti interessati determina un incremento della quota di Fondo vincolata agli acquisti tecnologici e alle altre finalità di cui all'art. 3 co. 2.
5. Quando le funzioni tecniche non sono svolte da dipendenti della Fondazione, ma affidate a soggetti esterni, le somma indicate all'art. 2, co. 3 non vengono destinate al Fondo per le finalità di cui all'art. 3, co. 2, del presente Regolamento. e comportano un'economia di spesa.

Art. 6
Corresponsione dell'Incentivo

1. La corresponsione dell'Incentivo è disposta con atto del Direttore generale, sentito il RUP, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, a seguito della conclusione del contratto. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente medesimo.
2. Con atto del Direttore generale, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, vengono specificate le spese coperte dalla quota del Fondo vincolata agli acquisti tecnologici e alle altre finalità di cui all'art. 3 co. 2.

Art. 7
Accordi quadro

1. Il ricorso all'accordo quadro rientra nelle attività ricomprese nell'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento. L'incentivo delle funzioni tecniche si calcola solo sui singoli contratti attuativi in base agli importi effettivi.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e si applica alle procedure di affidamento avviate dal 1 gennaio 2018.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate con atto del Consiglio di amministrazione.
3. Ai fini del presente Regolamento, il personale in assegnazione temporanea ai sensi del "Protocollo per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale dipendente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico presso la Fondazione Sviluppo Patrimonio Ca' Granda" è equiparato al personale dipendente.